



## Le previsioni per il 2020

# Frena l'economia italiana

Il 2020 si apre all'insegna dell'incertezza, con la Brexit prevista alla fine di gennaio e con le previsioni sulla crescita che delineano un futuro caratterizzato dalla debolezza del ciclo economico. Le ultime previsioni indicano che nel 2020 le economie Ocse cresceranno dell'1,6%, in leggera decelerazione rispetto all'1,7% del 2019. L'Italia, insieme con la Germania, con un tasso di crescita del PIL dello 0,4% è all'ultimo posto tra le 35 economie che si riconoscono nella democrazia e nell'economia di mercato che aderiscono all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. La debolezza dell'economia italiana si osserva anche nel più lungo periodo: solo Grecia e Italia nel 2020 presentano ancora un livello del PIL inferiore al livello pre-crisi: per la Grecia il PIL previsto per quest'anno è inferiore del 20,7% rispetto a quello del 2008 e per l'Italia è inferiore del 2,7%. Inoltre il nostro Paese che risulta penultimo tra prime 60 economie del mondo per tasso di crescita nel quinquennio 2019-2024.

Nel 2020 in Italia tiene il tasso di crescita dei consumi privati (+0,4% nel 2020, come nel 2019), mentre cede il tasso di crescita degli investimenti, che passa dal +2,9% del 2019 al +0,8% del 2020. A fronte di questo rallentamento degli investimenti la manovra approvata a fine anno dal Parlamento è scarsamente espansiva. Secondo le valutazioni dell'Ocse, in Italia si rileva una invarianza del deficit (2,2% del PIL), sale di 0,3 punti di PIL il rapporto tra entrate fiscali e PIL e non diminuisce il rapporto tra debito pubblico e PIL (136,1% nel 2020, 0,1 punti superiore rispetto al 2019). Dopo aver concentrato oltre tre quarti della manovra di bilancio per il 2020 sulla disattivazione delle clausole di salvaguardia, spiazzando la spesa

per investimenti, per il 2021 pendono aumenti di Iva e accise per 20,1 miliardi di euro - che per il 2022 salgono a 27,1 miliardi di euro - e la cui disattivazione condizionerà ulteriormente le scelte di politica fiscale.

Sul fronte dell'export il tasso di crescita del volume di vendite all'estero si dimezza, passando dal 2,7% del 2019 all'1,3% del 2020. Il giudizio sugli ordini esteri delle imprese manifatturiere è ai minimi dell'ultimo quinquennio. Pesano il rallentamento della produzione manifatturiera in Germania e le incertezze legate alla Brexit.

Dal mercato del lavoro per quest'anno si profila una crescita dell'occupazione dello 0,3% in riduzione rispetto allo 0,7% dell'anno appena chiuso. Si rischia di interrompere un ciclo particolarmente favorevole per i giovani che, nell'ultimo anno, hanno registrato una flessione significativa del tasso di disoccupazione, anche grazie alla buona performance dell'apprendistato.

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** *Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020* da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** *Le previsioni in materia di lavoro* da pag. 6

**Credito:** *Incentivi per marchi e brevetti* da pag. 9

**Inapa:** *La perequazione delle pensioni e le variazioni introdotte dalla Finanziaria* da pag. 12

**Categorie e Mercato:** *Le scadenze per gli orafi e il calendario dei divieti per l'autotrasporto* da pag. 15

## LEGGE DI BILANCIO 2020

Sono molte le novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2020 e di seguito si evidenziano principali misure:

### Deducibilità Imu

Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo (stessa cosa per l'Imi e l'Imis, le imposte municipali immobiliari delle province autonome di Bolzano e di Trento).

### Cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

### Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Abrogate le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro.

### Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili

Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati.

### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Introdotta, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

### Credito d'imposta per la competitività delle imprese

Introdotta, per il 2020, un nuovo credito d'im-

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Martedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio</b>	dalle 14.30	alle 17.00
<b>Mercoledì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>CHIUSO</b>		
<b>Giovedì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio</b>	dalle 14.30	alle 17.00
<b>Venerdì</b>	mattina	dalle 8.30	alle 13
	<b>pomeriggio su appuntamento</b>		
<b>Sabato</b>	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	<b>CHIUSO</b>		

**Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811**

posta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma.

### Bonus formazione 4.0

Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0". Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del bonus è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

### Bonus facciate

Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e

parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica.

### **Aiuto alla crescita economica (Ace)**

Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace.

### **Incentivi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**

Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell'esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate da un decreto Mef entro il 30 aprile 2020.

### **Esenzione canone tv**

Fissata stabilmente a 8mila euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.

### **Detrazione per spese veterinarie**

Innalzato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

### **Auto aziendali**

Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbo-

nica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

### **Tracciabilità delle detrazioni**

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR (interessi passivi, spese sanitarie, spese frequenza universitaria e scolastica, premi assicurativi contro il rischio morte e invalidità ecc.) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

### **Estromissione dei beni immobili imprese individuali**

La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%).

### **Regime forfetario**

Previsti: come condizione di accesso, un limite di 20mila euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che

prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%.

### **Plusvalenze immobiliari**

Incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni**

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate.

### **Cinque per mille Irpef**

Incrementata la dotazione delle risorse destinate alla quota del 5 per mille dell'Irpef: 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022.

### **Riscossione degli enti locali**

Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.

## **IL COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2020**

Il DI n. 124/2019 "recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" convertito dalla Legge n. 157/2019 contiene numero-

se novità in ambito tributario e di seguito si segnalano le principali:

### **Contrasto alle indebite compensazioni**

Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni.

Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati, è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

### **Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera**

Per combattere il fenomeno dell'omesso versamento di ritenute da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall'appaltatore ai dipendenti, dopo che quest'ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.

Per contrastare l'omesso versamento dell'Iva e l'utilizzo di falsi crediti, il reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

### **Lotteria degli scontrini: si parte il 1° luglio, senza sanzioni per chi non acquisisce il codice**

Slitta di sei mesi, dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, l'avvio della lotteria nazionale degli scontrini, cui sono ammesse a partecipare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.



## Ravvedimento extra large anche per Imu e Tasi

Sono state estese a tutti i tributi, compresi quelli regionali e locali (quindi, anche a Imu e Tasi), alcune fattispecie di regolarizzazione delle violazioni tributarie previste dalla disciplina del ravvedimento operoso, fino ad oggi riservate ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate nonché ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

## Fatturazione elettronica e imposta di bollo

L'articolo 17 della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 stabilisce che il pagamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche a partire dai documenti emessi dal 1° gennaio venga effettuato a cadenza semestrale, rispettivamente entro la scadenza del 16 giugno e del 16 dicembre di ciascun anno, nel caso di importi non superiori a 1.000 euro. Relativamente alle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti. Se le somme non sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

## Novità in ambito Iva

- ➔ **L'Iva agevolata al 4% per i veicoli** (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel) destinati a persone con disabilità spetta anche in caso di motore ibrido, con gli stessi limiti di cilindrata, e in caso di alimentazione elettrica, purché di potenza non superiore a 150 kW. I medesimi veicoli sono anche esenti dall'imposta erariale di trascrizione, dalla relativa addizionale provinciale e dall'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.
- ➔ **Ridotta la frequenza dell'eterometro**, ossia la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti in Italia: l'adempimento, attualmente mensile, diventa trimestrale.
- ➔ La norma dettata per adeguare l'ordinamento nazionale alla recente sentenza della Corte di giustizia Ue in tema di **esenzione Iva per le prestazioni educative** è stata modificata in modo da escludere in maniera esplicita dal novero delle prestazioni non soggette all'imposta

esclusivamente l'insegnamento della guida automobilistica per conseguire le patenti B e C1.

## Appalti e subappalti: riscritte le norme di contrasto all'omesso versamento delle ritenute

Viene disposto l'obbligo, per chi affida il compimento di un'opera o un servizio di importo annuo superiore a 200.000 euro (sempre che sia sostituito d'imposta in Italia), di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarla, copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. In caso di mancata risposta oppure se risultano omessi o insufficienti versamenti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa. Il committente è sanzionabile se non chiede all'impresa copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure se, non avendo ricevuto le deleghe e le informazioni necessarie per verificare il versamento delle ritenute, non sospende il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa per un importo pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o, se inferiore, dell'importo relativo alle ritenute non versate.

## Pagamenti elettronici: più crediti per chi li accetta, niente sanzioni per chi li rifiuta

Il credito d'imposta istituito a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e saldate mediante carte di credito, di debito o prepagate, è esteso anche alle transazioni avvenute con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Cancellata la norma che, sempre dal prossimo 1° luglio, introduceva un regime sanzionatorio nei confronti di esercenti e professionisti, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di credito o di debito. Era prevista una quota fissa di 30 euro, maggiorata di un importo pari al 4% del valore dell'operazione per la quale non era stato accettato il pagamento elettronico.

## Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

**Francesco Bandini**

**f.bandini@confartigianato.fo.it**

## LEGGE DI BILANCIO 2020

### PREVISIONI IN MATERIA DI LAVORO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 n. 304 la legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 ( cd. Legge di Bilancio 2019) all'interno della quale sono anche inserite disposizioni riguardanti il mondo del lavoro a partire dal 01 gennaio 2020.

Di seguito si riportano alcune delle previsioni di interesse giuslavoristico.

#### Riduzione del cuneo fiscale

Sebbene manchino ancora molti dettagli, le misure saranno introdotte gradualmente ed in primo luogo saranno a vantaggio della fascia di lavoratori dipendenti che non beneficia del c.d. Bonus Renzi, ossia quei soggetti che percepiscono un reddito compreso tra € 26.600 e € 35.000 sarebbero previsti circa € 500 in più nel 2020 e circa € 1.000 in più nel 2021.

Invece, per i soggetti con redditi compresi nella fascia tra € 8.000 e € 26.600 e che già fruiscono del Bonus Renzi, il bonus potrebbe essere rimodulato in una detrazione fiscale con beneficio tra i 40 e i 50 euro annui. Per l'attuazione degli interventi attuativi è necessario attendere l'emanazione di appositi provvedimenti normativi.

#### Assunzione degli under 35

La Legge è intervenuta riordinando le norme relative agli incentivi under 35 stabilendo anche per il 2020 la possibilità di fruire degli incentivi contributivi per l'assunzione dei lavoratori under 35, secondo le previsioni della Legge di Bilancio 2018. L'esonero sarà immediatamente operativo, non essendo più necessario attendere l'iter attuativo previsto (e mai realizzato) per l'incentivo previsto dal Decreto Dignità.

La riduzione prevista è al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di € 3.000, per un periodo massimo di 36 mesi, per l'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro. L'agevolazione spetta anche in caso di conversione di un contratto a termine.

Viene prevista anche l'applicazione dell'esonero per le assunzioni effettuate nel corso del 2019, di lavoratori di età compresa tra i 30 e i 35 anni, rien-

tranti nell'ambito dell'applicazione dell'esonero. Si attendono le modalità operative da parte dell'Inps per il recupero della maggior contribuzione versata.

Nei casi di assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'esonero contributivo viene elevato fino al 100%, nel limite massimo di € 8.060 annui ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

#### Apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale

Per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2020 da parte di **datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore o pari a 9** è previsto uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione dovuta per i primi tre anni di contratto.

Per gli anni successivi al terzo, la contribuzione a carico del datore di lavoro resta invece pari al 10%.

#### Buoni pasto

La Legge ha rivisto i limiti di esenzione fiscale dei buoni pasto nel seguente modo:

- ➔ per i buoni pasto cartacei il limite passa da € 5,29 a € 4,00;
- ➔ per i buoni pasto elettronici il limite sale da € 7,00 a € 8,00.

#### Tariffe INAIL

L'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto sia per gli anni 2019-2021, sia per gli anni 2023 e successivi (art. 1, c. 9, L. 160/2019) viene estesa all'anno 2022.

#### Assunzione neolaureati

La Norma sblocca e rende operativo il Bonus Eccellenze per l'occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca.

Infatti, è previsto il riconoscimento dell'esonero per l'assunzione di giovani in possesso:

- ➔ di laurea magistrale, conseguita entro il periodo del corso legale di studi previsto dall'ordinamento del relativo corso di laurea, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giu-

gno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e la media ponderata di almeno 108/110, prima del compimento dei 30 anni di età. Il titolo di laurea può essere stato conseguito in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere (in quest'ultimo caso, solo se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente). L'agevolazione si applica anche in riferimento ai titoli rilasciati da università telematiche;

- ➔ di un dottorato di ricerca, conseguito prima del compimento dei 34 anni di età, presso i medesimi istituti universitari sopra menzionati.

Il beneficio consiste nella riduzione per un periodo fino a 12 mesi della sola quota di contributi INPS a carico datore di lavoro e comunque fino al limite di € 8.000, e non riguarda i contributi INAIL.

Deve trattarsi di assunzioni con contratto di lavoro dipendente sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché a tempo indeterminato. Naturalmente la misura dell'esonero dovrà essere proporzionalmente ridotta, nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale.

E' previsto il riconoscimento del beneficio anche nei casi di trasformazione di contratti di lavoro avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019, fermi restando il rispetto dei requisiti alla data della trasformazione.

La fruizione dello sgravio richiede comunque il rispetto delle regole generali per la fruizione delle agevolazioni contributive.

La fruizione dell'esonero contributivo in esame richiede il rispetto della disciplina in materia di aiuti "de minimis" prevista dalle norme dell'Unione Europea.

## **Veicoli aziendali**

In materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente e fringe benefits, viene prevista una stretta sui veicoli aziendali sui contratti stipulati dal 1° luglio 2020. aventi ad oggetto veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione.

## **Congedo di paternità**

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro il 5° mese di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, aumenta da 5 giorni a 7 giorni per il 2020.

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del lavoratore, quindi spetta a prescindere dal diritto della madre al congedo obbligatorio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di

paternità.

Resta confermata la possibilità di fruire, da parte del padre lavoratore dipendente, di un'ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre.

## **NASPI anticipata e Socio di Cooperativa**

Si considera non imponibile ai fini IRPEF la liquidazione anticipata della NASPI in un'unica soluzione quando essa sia destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Occorrerà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

## **Credito d'imposta spese formazione del personale**

È confermata la proroga al 2020 del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

## **F24 E COMPENSAZIONI**

### **Obbligo di presentazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**

L'art. 3 del DL n. 124/2019 "Decreto Fiscale" ha previsto l'obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti, anche non titolari di partita IVA, che intendono utilizzare in compensazione crediti d'imposta, compresi quelli maturati in qualità di sostituti d'imposta.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.110/E del 31/12/2019 riporta l'elenco dei crediti che fanno scattare detto obbligo tra cui il "bo-

nus Renzi”, i crediti da 730 ed in generale i crediti scaturiti da conguagli fiscali relativi a dipendenti e collaboratori, sia di Irpef che di addizionali regionali o comunali.

Tale obbligo risulta operativo dall'01/01/2020, pertanto già per il modello F24 con scadenza 16/01/2020, in presenza dei crediti di cui sopra, non potrà più essere pagato tramite i servizi messi a disposizione dalle Banche o da Poste Italiane.

L'invio può essere effettuato direttamente dal contribuente previa abilitazione all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisco on-line), oppure tramite un intermediario abilitato.

## **AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020**

La Legge di Bilancio ha confermato il 16 febbraio come scadenza per il versamento del premio assicurativo in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali

(la prima il 16 febbraio e le successive scadenti il 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre)

## **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99**

### **SCADENZA 31/01/2020**

Le aziende in obbligo al collocamento mirato prevista dalla legge 68/1999 sono tenute ad inviare entro il 31 gennaio 2020 agli uffici competenti il prospetto informativo che fotografa l'organico aziendale al 31/12/2019.

## **APPALTI A PREVALENTE UTILIZZO DI MANODOPERA**

### **NUOVE MISURE PER CONTRASTARE GLI ABUSI**

Il D.L. n. 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019 estende l'obbligo solidale negli appalti/subappalti anche alle ritenute fiscali.

Le nuove regole si applicano ai sostituti di imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore che sottoscrivono contratti con tutti i seguenti requisiti:

- ➔ l'affidamento a un'impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- ➔ contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- ➔ contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;

- ➔ svolgimento presso le sedi di attività del committente;
- ➔ utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La carenza di uno di essi esclude l'applicabilità della nuova disciplina.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**



## TASSI DEL MESE DI GENNAIO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>4,004%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>4,954%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,354%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,904%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,304%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,304%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,604%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,304%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>

### Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,854%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,754%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,904%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,904%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,004%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,504%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,604%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,304%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>

### Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,854%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,754%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>6,354%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>7,904%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,604%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,304%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,604%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,3049%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

### Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>3,854%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>4,754%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>5,904%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>7,104%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>2,004%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>2,504%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>3,404%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>4,504%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>2,604%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>3,304%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>4,304%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>5,004%</b>

## Nuovi incentivi per tutelare e valorizzare brevetti, marchi e disegni

Il Governo difende e valorizza la creatività e l'investiva dei micro e piccoli imprenditori, rifinanziando tre tipi di incentivi. Il primo si chiama 'Brevetti +' e stanziava 21,8 milioni per consentire alle imprese di acquistare servizi dedicati a sviluppare i brevetti in Italia e all'estero. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo di 140.000 euro. Le domande per accedere a 'Brevetti Più' possono essere presentate dalle ore 12 del 30 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il secondo incentivo, 'Marchi +3', sostiene con 3,5 milioni la registrazione di marchi europei e internazionali. Gli imprenditori interessati possono presentare domanda di finanziamento ad Unioncamere, a partire dal 30 marzo 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

Il terzo incentivo, denominato 'Disegni +4' e del valore di 13 milioni, punta a valorizzare disegni e modelli registrati dalle imprese da gennaio 2018. Le domande di concessione devono essere presentate ad Unioncamere dal 27 febbraio 2020 e fino a esaurimento delle risorse.

[credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)

## Il rating di legalità

### Uno strumento di garanzia dell'affidabilità delle imprese

I recenti cambiamenti nelle dinamiche economiche e sociali hanno portato maggiore sensibilità, da parte delle imprese, verso un approccio in grado di coniugare le strategie aziendali con i principi dell'etica, della legalità e della trasparenza. Questa tendenza è confermata dall'attenzione crescente verso le tematiche legate alla sostenibilità, al rispetto dell'ambientale e alla responsabilità sociale. Proprio per offrire un riconoscimento alle imprese che hanno avviato percorsi di trasparenza, rispetto della legge e prevenzione dei reati, dal 2012 il legislatore ha introdotto lo strumento del rating di legalità. I vantaggi che si possono ottenere:

➔ Benefici reputazionali. In un contesto come quello italiano, in cui le imprese si trovano a dover far fronte a pressanti impegni economico-fi-

nanziari, mentre gli scandali sono all'ordine del giorno, il potersi distinguere per etica e moralità di comportamento rappresenta un riconoscimento di indubbio valore in termini commerciali e di visibilità.

- ➔ Bandi pubblici. Precedenza in graduatoria, a parità di punteggio, nei bandi pubblici (il Rating di Legalità è entrato come criterio di premialità all'interno dei bandi POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna), maggiorazione del contributo del 10% sul bando Voucher Digitali 14.0 delle Camere di Commercio.
- ➔ Appalti pubblici. Secondo il D. Lgs 50/2016, che disciplina il Codice degli Appalti, l'art. 93 concede una riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alle procedure. L'art. 95 prevede premialità per la valutazione delle offerte (punteggio aggiuntivo, preferenza in graduatoria, risorse finanziarie dedicate).
- ➔ Credito Bancario. Riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria nelle richieste di finanziamento, migliori condizioni di erogazione del credito.
- ➔ L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è l'ente al quale le aziende (aventi un fatturato minimo di due milioni di euro e iscritte da almeno due anni al registro delle imprese) possono rivolgersi per chiedere l'attribuzione del rating. Il punteggio, espresso con un numero di stelletta che va da un minimo di 1 a un massimo di 3, misura il livello di legalità dei comportamenti aziendali.

**1 stelletta** Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti (amministratori, soci, direttore generale) non sono destinatari di misure cautelari, sentenze di condanna, di patteggiamento per reati tributari, reati di mafia, illeciti amministrativi. L'impresa non dovrà inoltre aver subito accertamenti di maggior reddito rispetto a quello dichiarato, né aver ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici. L'azienda dovrà dichiarare di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per i pagamenti e le transazioni finanziarie di importo superiore ai mille euro.

**Da 2 a 3 stelletta** Il regolamento prevede sei ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stelletta. Se ne verranno rispettati 3 si otterranno 2 stelletta. In particolare le aziende dovranno:

- ➔ rispettare i contenuti del Protocollo di legalità

---

sottoscritto a livello locale il 14 giugno 2013 e rinnovato il 17/06/2015 dalle Prefetture e dalle Associazioni di categoria (Confartigianato di Forlì è fra queste);

- ➔ utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge \*(attualmente €. 3.000,00, dal 01/07/2020 il limite sarà abbassato a €. 2.000,00);
  - \* Esistono alcune eccezioni alla normativa che prevedono un limite di pagamento diverso da 3.000 euro. Infatti, per le seguenti modalità di pagamento il limite massimo è fissato a 1.000 Euro: 1. Money Transfer, ovvero il trasferimento di somme di denaro in qualsiasi parte del mondo al di fuori di circuiti bancari; 2. Cambiali; 3. Vaglia postali; 4. Pagamento F24; 5. Assegni bancari e postali trasferibili; 6. Pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione.
- ➔ adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- ➔ adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
- ➔ essere iscritti in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- ➔ avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria.

Come richiederlo: tramite piattaforma online nel sito dell'AGCM <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/domanda-di-attribuzione-del-rating-di-legalita/>

**Per ulteriori informazioni, contattare Mauro Collina: [collina@confartigianato.fo.it](mailto:collina@confartigianato.fo.it)**

## Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2020

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 15 novembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 278 del 27 novembre 2019, ha comunicato l'aumento di perequazione automatica delle pensioni.

Per l'anno 2018 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2019, già determinata in via provvisoria nella misura dell'1,1%, è stata confermata - in via definitiva - nella stessa misura. Pertanto, le prestazioni non subiranno alcun conguaglio.

Per l'anno 2019 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi dal 2020 è determinata nella misura previsionale dello 0,4%.

In attesa dell'emanazione della circolare INPS pubblichiamo le fasce di perequazione e gli importi previsionali dei trattamenti minimi e di alcune prestazioni assistenziali.

### IMPORTI DEFINITIVI 2019

TRATTAMENTI MINIMI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 513,01	€ 6.669,13

ASSEGNI VITALIZI		PENSIONI SOCIALI		ASSEGNI SOCIALI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 292,43	€ 3.801,59	€ 377,44	€ 4.906,72	€ 457,99	€ 5.953,87

### IMPORTI PROVVISORI 2019

TRATTAMENTI MINIMI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 515,06	€ 6.695,78

ASSEGNI VITALIZI		PENSIONI SOCIALI		ASSEGNI SOCIALI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 293,60	€ 3.816,80	€ 378,95	€ 4.926,35	€ 459,82	€ 5.977,66



<b>AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)</b>		
Dall'1.1.2020	aumento dell'0,4%	fino a € 1.539,03
	aumento dell'0,388%	sulla parte di pensione compresa tra € 1.539,03 e € 2.052,04
	aumento dello 0,308%	sulla parte di pensione compresa tra € 2.052,04 e € 2.565,05
	aumento dello 0,208%	sulla parte di pensione compresa tra € 2.565,05 e € 3.078,06
	aumento dello 0,188%	sulla parte di pensione compresa tra € 3.078,07 e € 4.104,08
	aumento dello 0,180%	sulla parte di pensione compresa tra € 4.104,08 e € 4.617,09
	aumento dello 0,160%	sulla parte di pensione eccedente € 4.617,09

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante  
“Bilancio di previsione dello Stato  
per l’anno finanziario 2020 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2020 - 2022”**

**Norme in materia di previdenza e  
tutela della famiglia**

La legge di bilancio per il 2020, come ormai avviene di consueto, contiene diverse disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; con la presente, in attesa delle disposizioni degli enti, se ne illustrano i contenuti.

**Disposizioni in materia pensionistica**

**Opzione donna**

Con il DL n. 4/2019 era stata reintrodotta per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di 35 anni di contribuzione e di 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 anni di età se lavoratrici autonome, a condizione che ambedue i requisiti fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2018. Ora, il comma 476, intervenendo sul decreto citato consente la possibilità di accesso a pensione con tale canale alle donne che abbiano perfezionato i

prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019; ne sono quindi destinatarie le donne nate entro il 31 dicembre 1961 se lavoratrici dipendenti ed entro il 31 dicembre 1960 se lavoratrici autonome.

Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi, calcolata a partire dalla data di maturazione dei requisiti.

Sono confermate le disposizioni specifiche per i dipendenti del comparto scuola con possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 29 febbraio 2020 per i pensionamenti con decorrenza settembre 2020. Riguardo alla possibilità di accedere a pensione utilizzando tale canale, con messaggio n. 1551/2019 l'INPS aveva chiarito che questa è consentita anche quando la lavoratrice ha maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, a differenza di quanto avvenuto in passato in applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 che aveva istituito tale facoltà in regime sperimentale.

**Ape Sociale**

Il comma 473 dello stesso articolo 1, proroga la possibilità di accedere all'APE Sociale al 31 dicembre 2020. Destinatari, condizioni e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati.

Pertanto potranno presentare domanda di certificazione del diritto e di accesso al beneficio anche coloro che perfezioneranno requisiti e condizioni nel corso del 2020.

Si ricorda che l'INPS, con circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, aveva specificato che potevano presentare istanza di verifica delle condizioni anche coloro i quali avevano perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non avevano presentato domanda, nonché i soggetti che avevano goduto del beneficio e che - per motivi diversi - erano successivamente decaduti dal diritto. Queste avrebbero potuto essere accolte, previa verifica del permanere delle condizioni richieste.

## Disposizioni in favore della famiglia

Il provvedimento contiene numerose misure in favore della famiglia sotto vari profili. Innanzitutto, con il comma 339 è istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, al fine di dare attuazione agli interventi introdotti.

## Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Il comma 342, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la proroga per l'anno 2020 del congedo obbligatorio retribuito in favore del padre lavoratore dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio aumentando il beneficio da 5 a 7 giorni.

## Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione

Il Bonus asilo nido e le forme di supporto presso la propria abitazione ai bambini al di sotto dei tre anni impossibilitati alla frequenza degli asili-nido perché affetti da gravi patologie croniche è un beneficio di natura universale destinato alle famiglie con minori introdotto nel 2017 per i figli nati dal 2016. La disciplina, già integrata con la legge di bilancio dello scorso anno, è ulteriormente modificata: con il comma 343 e 344 viene rimodulato il beneficio sulla base del valore ISEE del nucleo familiare del minore.

Dal 2020 la misura del bonus è pari a:

- ➔ 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minori superiore a 40.000 euro,
- ➔ 2.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minori da 25.001 euro a 40.000 euro,
- ➔ 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minori fino a 25.000 euro.

Il successivo comma stabilisce i limiti di spesa e la possibilità che beneficio e limiti ISEE siano rimodulati sulla base del monitoraggio.

## Assegno di natalità cosiddetto Bonus Bebè

Il comma 340 dell'articolo 1 in commento ha previsto la proroga per l'anno 2020 dell'assegno mensile di natalità, istituito dalla legge di stabilità 2015, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 fino al compimento del primo anno di vita o al primo anno di ingresso nel nucleo familiare nei casi di adozione.

Peraltro è stata rimodulata l'attribuzione del beneficio sulla base di più scaglioni del valore ISEE ed eliminato il limite di reddito. Infatti è prevista l'attribuzione del beneficio, sebbene in misura ridotta per valori ISEE superiori ai 40.000,00 euro; di conseguenza l'assegno diventa una prestazione a carattere universale, giacché qualsiasi famiglia, indipendentemente dal proprio reddito, potrà beneficiare dell'assegno. L'assegno spetta in misura pari a: a) 1.920 euro per i nuclei familiari con valore ISEE fino a 7.000,00 euro annui; b) 1.440 euro per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 7.001,00 e 40.000,00 euro annui; c) 960 euro per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 40.000,00 euro annui. Come già previsto dalle norme precedenti, in caso di figlio successivo al primo, la legge prevede che l'importo dell'assegno sia incrementato del 20%.

Il comma 341 prevede i limiti di spesa e la conseguente procedura di monitoraggio da parte dell'INPS; in caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, l'importo annuo dell'assegno ed i valori soglia ISEE potrebbero essere rideterminati.

**Luisella Miti**

**miti@confartigianato.fo.it**

## Orafi

### Rinnovo concessione marchi

Entro il 31 gennaio 2020 dovrà essere effettuato il pagamento del diritto annuale relativo al rinnovo della concessione dei marchi per identificazione dei metalli preziosi. L'importo per l'anno in corso, come da qualche anno a questa parte, non è variato, è di Euro 32 per le imprese artigiane e per i commercianti con annesso il laboratorio orafo; Euro 129 per le imprese industriali; Euro 258 per le imprese industriali che impiegano oltre 100 dipendenti. Le imprese dotate di marchio laser che intendono continuare ad utilizzare il servizio di marcatura laser, dovranno versare anche l'importo di euro 77 per il rinnovo token.

L'ufficio Metrico, ricevuto il versamento, procederà all'aggiornamento della banca dati e l'impresa interessata potrà procedere direttamente al rinnovo collegandosi on line al sito [marchilaser.camcom.it](http://marchilaser.camcom.it); a partire dal 1° febbraio il token USB non rinnovato, non potrà più leggere il programma di marcatura laser e quindi non può essere utilizzato fino al caricamento del rinnovo annuale da parte dell'ufficio metalli preziosi.

Il pagamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità (avendo cura di specificare la causale:

- “assegnatario di marchio orafo N. \_\_\_\_\_;
  - rinnovo iscrizione al registro per l'anno 2020”):
1. con bollettino di C/C postale n. 16559478 intestato alla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
  2. con bonifico a favore Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, alle coordinate bancarie :
    - a) IBAN IT 31 G 07601 13200 000016559478 - BancoPosta, filiale di Forlì, Piazza Saffi, 27;
    - b) IBAN IT 22 G 03069 13298 100000300098 - Intesa San Paolo S.p.A. - Filiale SEDE FORLÌ;
  3. direttamente presso gli uffici della CCIAA, siti in Corso Della Repubblica, 5 Forlì.

In relazione a quanto sancito dal Decreto Legislativo n. 251/99 sui metalli preziosi, è importante rispettare la scadenza indicata, in quanto sono previste pesanti sanzioni nei confronti di chi omette o ritarda il pagamento; la mancata effettuazione del-

lo stesso entro l'anno 2020 comporta il ritiro del marchio e la cancellazione dal registro degli assegnatari, con comunicazione al Questore per il ritiro della licenza di Pubblica Sicurezza.

È necessario far pervenire alla CCIAA, entro e non oltre il 31.01.2020

- ➔ il modulo allegato debitamente compilato;
- ➔ documentazione attestante l'avenuto pagamento, in una delle modalità sopra indicate;
- ➔ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare firmatario.

**Per ulteriori informazioni contattare la responsabile di categoria Fabiola Foschi allo 0543452844 o all'indirizzo email [ffoschi@confartigianato.fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato.fo.it)**

## Autotrasporto

### Divieti di circolazione

Il MIT ha pubblicato il DM n.578 (al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con i divieti di circolazione per i veicoli sopra le 7,5 ton a partire dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda che tutte le domeniche seppure in orari diverse in base alla stagione (da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre dalle 9.00 alle 22.00, da giugno a settembre dalle 7.00 alle 22.00), i sabati di luglio e agosto e i venerdì nelle giornate di maggior traffico rientrano nel divieto.

Di seguito l'elenco delle singole giornate di divieto oltre alle domeniche:

- ➔ mercoledì 1 gennaio 9.00-22.00
- ➔ lunedì 6 gennaio 9.00-22.00
- ➔ venerdì 10 aprile 14.00-22.00
- ➔ sabato 11 aprile 9.00-16.00
- ➔ domenica 12 aprile 9.00-22.00 (PASQUA)
- ➔ lunedì 13 aprile 9.00-22.00
- ➔ martedì 14 aprile 9.00-14.00
- ➔ sabato 25 aprile 9.00-22.00;
- ➔ venerdì 1 maggio 9.00-22.00;
- ➔ martedì 2 giugno 7.00-22.00;
- ➔ sabato 4 luglio 8.00-16.00;
- ➔ sabato 11 luglio 8.00-16.00
- ➔ sabato 18 luglio 8.00-16.00
- ➔ venerdì 24 luglio 16.00-22.00
- ➔ sabato 25 luglio 8.00-16.00
- ➔ venerdì 31 luglio 16.00-22.00;
- ➔ sabato 1 agosto 8.00-16.00
- ➔ venerdì 7 agosto 16.00-22.00
- ➔ sabato 8 agosto 8.00-22.00

- ➔ venerdì 14 agosto 16.00-22.00
- ➔ sabato 15 agosto 7.00-22.00
- ➔ sabato 22 agosto 8.00-16.00
- ➔ sabato 29 agosto 8.00-16.00;
- ➔ martedì 8 dicembre 9.00-22.00
- ➔ venerdì 25 dicembre 9-22
- ➔ sabato 26 dicembre 9-22

**Alberto Camporesi**  
**[camporesi@confartigianato.fo.it](mailto:camporesi@confartigianato.fo.it)**